

(N. 1871-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Difesa) dal Senato della Repubblica
nella seduta del 6 marzo 1952*

*modificato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta dell'8 ottobre 1952 (V. Stampato N. 2613)*

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 OTTOBRE 1952

Norme sulle indennità di aeromanovra per il personale dell'Aeronautica.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Norme sulle indennità di spostamento e di aeromanovra per il personale dell'Aeronautica

Art. 1.

La tabella 5 riguardante l'indennità di spostamento, annessa alle norme approvate con decreto commissariale 27 giugno 1924, è sostituita dalla seguente:

Indennità di spostamento - Diarie personali.

| GRADI | Indennità giornaliera |
|---|-----------------------|
| UFFICIALI. | |
| Generali | 200 |
| Colonnelli | 150 |
| Tenenti colonnelli e maggiori | 120 |
| Capitani e subalterni | 120 |
| SOTTUFFICIALI E TRUPPA. | |
| Marescialli | 50 |
| Sergenti maggiori e sergenti | 20 |
| Primi avieri, avieri scelti e avieri | 10 |
| PERSONALE CIVILE COMPRESO QUELLO SALARIATO | |
| Impiegati civili del grado 5° e superiori . | 200 |
| » » » 6° | 150 |
| » » » 7° e 8° | 120 |
| » » » 9° ed inferiori e impiegati non di ruolo e salariati . . . | 100 |

Art. 2.

La tabella riguardante l'indennità di aeromanovra annessa al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1902, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 215, è abrogata.

Con effetto dal 1° luglio 1951 detta indennità è fissata nelle stesse misure vigenti nel tempo per l'indennità di marcia prevista a favore del personale militare dell'Esercito.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Norme sulle indennità di aeromanovra per il personale dell'Aeronautica

Soppresso.

Art. 1.

L'articolo 4 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1902, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 215 e la tabella allegata al predetto decreto-legge sono abrogati.

Con effetto dal 1° luglio 1951 l'indennità di aeromanovra spettante al personale dell'Aeronautica è fissata nelle stesse misure e viene corrisposta con le medesime modalità vigenti nel tempo per l'indennità di marcia prevista a favore del personale militare dell'Esercito.

Art. 3.

Alla maggiore spesa di complessive lire 13.800.000 annue, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte nell'esercizio finanziario 1951-52, mediante riduzione, per un corrispondente importo, dello stanziamento del capitolo 222 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Alla maggiore spesa di complessive lire 13.000.000 annue, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte nell'esercizio finanziario 1952-53 mediante riduzione, per un corrispondente importo, dello stanziamento del capitolo 229 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.

Identico.

p. Il Presidente della Camera dei deputati

MARTINO.